



COMUNE DI TORREGLIA

(Provincia di Padova)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI SOCIO- ASSISTENZIALI E DI SOLIDARIETA' ALLA FAMIGLIA

Approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 22.01.1998 e modificato con delibere di C.C. n. 21 del 18.04.2001, n. 46 del 29.11.2002, n. 5 del 27.02.2006, n. 21 del 14.06.2006 e in parte abrogato a seguito delibera di C.C. n. 33 del 29.09.2009

PARTE PRIMA

CONTRIBUTI INDIVIDUALI A SOSTEGNO DI SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO E CONTRIBUTI SOLIDARIETA' ALLA FAMIGLIA

Articoli da 1 a 25 abrogati

Art. 26 - Ricoveri

Qualora l'Amministrazione Comunale riconosca l'assoluta necessità di un ricovero in istituto o in casa di riposo attraverso l'intervento economico del Comune per il pagamento della retta, l'interessato interviene con l'intero proprio reddito, fermo restando l'obbligo dei familiari a concorrere al pagamento della retta in rapporto alle proprie condizioni economiche, che saranno valutate caso per caso con riferimento alle fasce di reddito.

Condizione necessaria per il ricovero di un anziano con il contributo comunale è che, qualora sia in grado di farlo, questi esprima il proprio consenso al ricovero; la mancanza di assenso espresso è ammessa soltanto in caso di persona totalmente incapace di intendere e di volere e che pertanto non sarebbe in grado di valutare le differenze fra la permanenza nel proprio domicilio ed il ricovero in istituto.

Nel caso in cui i parenti coobbligati non intendano assolvere al loro dovere e la persona oggetto di ricovero abbia in proprietà un alloggio o fabbricato provvederà il Comune a pagare quanto dovuto per il ricovero rivalendosi di quanto speso sulla vendita del bene stesso lasciando libera la differenza tra quanto incassato e quanto speso a favore dei legittimi eredi. Verrà per questo costituito sul bene immobile un privilegio legale speciale a favore del Comune.

Articoli da 27 a 30 abrogati

PARTE SECONDA

CONTRIBUTI A PRIVATI, ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI CHE SVOLGONO ATTIVITA' CON RILEVANZA SOCIALE

Art. 31 - Finalità dei contributi a privati. Enti. Associazioni. Comitati che svolgono attività con rilevanza sociale

L'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e vantaggi economici e non economici a favore di associazioni, comitati, istituzioni ed enti pubblici e privati, purchè non aventi scopo di lucro, per la realizzazione, nell'ambito delle competenze funzionali e territoriali del Comune, di iniziative che rivestono direttamente o indirettamente interesse per la cittadinanza e che abbiano finalità compatibili con gli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione Comunale nei corrispondenti settori di intervento.

Art. 32 - Settori di intervento

I settori per i quali il Comune può concedere sovvenzioni sono quelli sotto elencati, non escludendosi tuttavia la possibilità di estendere la concessione ad altri, purchè di pubblica utilità:

- a) assistenza e sicurezza sociale
- b) attività sportive e ricreative del tempo libero
- c) cultura ed informazione
- d) attività per la tutela dei valori monumentali, storici e tradizionali
- e) tutela dei valori ambientali
- t) sviluppo economico

Art. 33 - Modalità di presentazione delle domande

Le domande di contributo devono essere indirizzate al Sindaco e devono pervenire entro il mese di giugno di ciascun anno se riferite ad iniziative di carattere ricorrente e almeno 30 giorni prima se si tratta di singole iniziative occasionali.

Le domande dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della L. 195/1974 e dall'art. 4 della L. 659/1981.

Art. 34 - Contributi annuali

Per gli enti pubblici e privati, le associazioni, i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività.

Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo del Comune, oltre al bilancio di previsione ed al programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

Art. 35 - Contributi per iniziative singole occasionali

Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, incluse quelle a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota di intervento del richiedente nella manifestazione od iniziativa.

Art. 36 - Spese escluse da contributo

Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente o associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano, nonchè oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti

dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici e privati.

L'intervento del Comune non può essere chiesto nè concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 42, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 44.

Art. 37 - Procedure e competenze

Ciascuna domanda sarà affidata dal segretario comunale all'ufficio competente, che ne verificherà la regolarità e ne seguirà l'iter.

La Giunta Comunale decide l'accoglimento delle domande e la misura dei contributi da erogare, in base alla disponibilità del bilancio, dando la priorità, nel riparto delle somme stanziare, alle iniziative che maggiormente rivestono carattere di interesse pubblico.

Art. 38 - Responsabilità del Comune

Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici e privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione di enti pubblici, privati, associazioni, comitati che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.

Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca.

Art. 39 - Impegni a carico dei beneficiari

La concessione dell'intervento comunale è subordinata all'assunzione dell'impegno del soggetto beneficiario ad utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato ed a produrre rendicontazione e documentazione delle spese sostenute.

Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi per l'espletamento delle loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti e dai mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

L'Amministrazione si riserva il diritto di procedere nei confronti dei beneficiari, nei modi che riterrà opportuni, al recupero delle somme che a seguito di verifica, risultassero indebitamente percepite, con riferimento agli impegni assunti dagli stessi, fatta salva la facoltà di procedere anche con eventuali azioni penali.

Art. 40 - Patrocinio

Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale.

La concessione del patrocinio comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso noto pubblicamente dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

Art. 40 bis – Collaborazione

Il Comune può accordare la propria collaborazione ai soggetti individuati nell'art. 31 per la realizzazione di iniziative per le quali venga concesso il patrocinio e che rivestono direttamente o indirettamente interesse per la cittadinanza o che comunque abbiano una rilevanza sociale.

Per collaborazione si intende la possibilità di autorizzare la realizzazione diretta da parte degli uffici comunali di alcuni aspetti organizzativi dell'iniziativa e/o la possibilità da parte dell'Ente di farsi carico di una o più spese determinate necessarie a realizzare l'iniziativa medesima.

La collaborazione viene concessa dalla Giunta Comunale, dietro presentazione di apposita domanda, con proprio provvedimento nel quale deve specificare gli uffici che dovranno prestare la propria attività e il tipo di attività, nonché le spese, con quantificazione delle stesse, di cui il Comune si fa carico, autorizzando il competente responsabile alla assunzione del relativo impegno.

Nella domanda dovrà essere indicata l'iniziativa per cui si chiede la collaborazione del Comune, la data e luogo di svolgimento della stessa.

PARTE TERZA

ALBO DEI BENEFICIARI

Art. 41 - Istituzione dell' albo dei beneficiari

A norma dell'art. 22 della L. 412/1991 è istituito l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

Art. 42 - Contenuti

L'albo è suddiviso in settori di intervento, ordinati come appresso, secondo il presente regolamento:

- a) assistenza e sicurezza sociale
- b) attività sportive e ricreative del tempo libero
- c) cultura ed informazione
- d) attività per la tutela dei valori monumentali, storici e tradizionali
- e) tutela dei valori ambientali
- f) sviluppo economico
- g) interventi straordinari
- h) altri benefici ed interventi

Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati

- a) cognome e nome, anno di nascita e indirizzo
- b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica
- c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno
- d) durata, in mesi, dell'intervento
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:

- a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
- b) indirizzo
- c) finalità dell'intervento espresse in forma sintetica

Art. 43 - Competenze ed adempimenti

Alla redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'ufficio di Ragioneria del Comune, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati e verificato in base alle risultanze contabili.

Copia dell'albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidente del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno

Art. 44 - Pubblicazione e consultazione

L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua pubblicazione è data comunicazione ai cittadini con awisi pubblici.

L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare, attraverso i servizi di informazione che verranno istituiti in conformità dell' apposito regolamento.

PARTE QUARTA

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45 - Fondo Cassa

Con riferimento alla materia di cui al presente regolamento è istituito un fondo cassa per gli interventi di prima necessità di natura non prorogabile, di cui al precedente art. 28.

Il fondo suddetto è gestito dall' Assistente Sociale e viene costituito in L. 500.000. = con imputazione al cap. 18810 "Interventi assistenziali..." All'occorrenza la Giunta Comunale può incrementare la consistenza del fondo con proprio atto deliberativo.

Le erogazioni d'urgenza vengono di norma eseguite previa autorizzazione firmata dal Sindaco o dall' Assessore delegato agli Interventi Sociali, in assenza dell' Assistente Sociale, o eventualmente da altro funzionario del Comune, secondo quanto disposto dall'arto 28 del presente regolamento.

Art. 46 - Contributi per conto di altri enti

I contributi soggetto a rimborso da parte di altri enti (es. Regione) saranno assegnati seguendo i criteri indicati dagli enti erogatori.

Art. 47 - Procedura per l'erogazione

Le erogazioni di somme di denaro di cui alle disposizioni del presente regolamento saranno effettuate nella misura prevista dall'impegno di spesa di cui all'art. 14, senza necessità di ulteriore delibera di liquidazione.

Per quanto compatibili si applicano le disposizioni previste dal regolamento di contabilità.

Art. 48 - Altri contributi e servizi

Sulle domande di contributi o di servizi non previsti dal presente o da altro regolamento è competenza della Giunta Comunale pronunciarsi in merito, salvo successivo inserimento della materia nella regolamentazione del Comune.

Art. 49 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esito favorevole del controllo di legittimità da parte del Comitato Regionale di Controllo sezione di Padova.

Copia del regolamento sarà trasmessa dal Sindaco, alla Commissione Assistenza e agli uffici interessati.